


 I.I.S.S. “A. Mantegna” - Brescia	STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	PR R.I. Vers. 05 Pag. 1 di 10	
--	---	-------------------------------------	---

Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (in Gazz. Uff., 29 luglio, n. 175)

Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Articolo 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Articolo 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
- f-bis) L'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di altre forme di dipendenza.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Articolo 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Articolo 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che comportano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
- 8-bis Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività di cui al primo periodo.
- 8-ter. Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività di cui al primo periodo, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti di cui al quinto periodo, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni di cui al secondo periodo disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che

comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

8-quater. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

8-quinqies. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5.

8-sexies. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9 - bis. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di grave violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9 - ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Articolo 5 - Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio d'istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Articolo 5-bis - Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
1-bis. Nel Patto di cui al comma 1, è incluso l'impegno dell'istituzione scolastica e delle famiglie a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, nonché di altre forme di dipendenza.
1-ter. Le istituzioni scolastiche integrano il Patto educativo di corresponsabilità, definendo in maniera dettagliata le attività formative e informative che intendono programmare a favore delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie, con particolare riferimento all'uso sicuro e consapevole della rete internet.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano triennale dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Articolo 6 - Disposizioni transitorie e finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria di primo grado.
1-bis. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il Regolamento di istituto alle previsioni di cui all'articolo 4, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
- 3-bis. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della comunità scolastica.

In relazione a quanto previsto dallo Statuto, al fine migliorare il processo di istruzione, educazione e formazione e di favorire il dialogo e la partecipazione alla vita della scuola, di sollecitare il senso di responsabilità di tutti i membri della comunità scolastica, il regolamento d'istituto viene integrato come segue.

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PRIMA INTEGRAZIONE – DIRITTI DEGLI STUDENTI

Sono riconosciuti:

- Diritto degli studenti di formulare proposte per gli aspetti contenutistici del **curricolo d'istituto**.
- Diritto degli studenti di chiedere sostegno da parte della scuola ad **iniziative extracurricolari** liberamente scelte e coerenti con le finalità del Piano dell'Offerta Formativa.
- Diritto degli studenti ad avere **accesso ai documenti** e alle fonti di informazione che regolano la vita della scuola.
- Diritto degli studenti ad una **valutazione** trasparente e tempestiva. I docenti si impegnano a comunicare le valutazioni di tutte le prove di verifica. Per le prove orali o pratiche la valutazione viene comunicata in modo preciso a conclusione della prova stessa. Per le prove scritte la valutazione viene comunicata normalmente entro il termine di 15 giorni dalla data di effettuazione del compito.

- Diritto degli studenti ad **essere trattati con correttezza** da tutto il personale scolastico.
- Diritto degli studenti ad avere all'interno delle ore curricolari **spazi di ascolto** da parte dei docenti.
- Diritto degli studenti di poter fruire in maniera completa del **servizio scolastico**, anche attraverso l'accesso agli strumenti informati, alla dotazione libraria dell'istituto, che deve rispondere anche a bisogni di formazione degli alunni stranieri e degli alunni in situazione di handicap.
- Diritto degli studenti a **riunirsi in assemblea**. In particolare: diritto di svolgere, in orario scolastico, una assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione ciascuna. La richiesta va presentata ai docenti nelle cui ore si svolge l'assemblea ed è autorizzata mediante la loro sottoscrizione; l'ultimo docente che ha firmato trascrive nel registro di classe giorno ed ora dell'assemblea autorizzata. Nella scelta dei giorni e delle ore è necessario cercare di garantire l'alternanza fra discipline diverse. Il docente in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea garantisce la vigilanza. Gli studenti hanno altresì il diritto di svolgere mensilmente una assemblea d'istituto, compatibilmente con gli spazi a disposizione nell'Istituto, per un massimo di ore pari alla durata di un giorno di lezione. Argomenti ed eventuali interventi di persone esterne saranno proposti dagli studenti e valutati dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori. La richiesta deve essere presentata almeno dieci giorni prima. Le assemblee si devono svolgere conformemente ad un documento di autodisciplina redatto dal comitato degli studenti. In caso di violazione delle norme di autodisciplina il Dirigente scolastico ha facoltà di sospendere l'assemblea.
- Diritto degli studenti a riunirsi nell'istituto in **orario extrascolastico**, nei giorni e nelle ore in cui è presente personale per la vigilanza. Per queste riunioni deve essere presentata richiesta scritta da parte degli studenti interessati con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta va inoltrata al Dirigente scolastico.

SECONDA INTEGRAZIONE – DOVERI DEGLI STUDENTI

Sono altresì previsti o confermati i seguenti doveri:

- Dovere degli studenti di rispettare i **regolamenti specifici** dei laboratori, palestre e struttura scolastica.
- Dovere degli studenti di facilitare la **comunicazione tra scuola e famiglia**.
- Dovere di **frequentare le lezioni**. In particolare: lo studente, dopo uno o più giorni di assenza, deve presentare regolare motivazione dell'assenza tramite registro elettronico, firmato da un genitore o da chi ne fa le veci. Gli studenti maggiorenni hanno facoltà di sottoscrivere la motivazione dell'assenza. Il docente della prima ora giustifica l'assenza sul registro. **L'assenza può non essere giustificata** quando non sono chiare le motivazioni, o quando esse sembrano irrilevanti o inattendibili. In tal caso la scuola informa direttamente l'allievo e la famiglia, che hanno diritto di fornire ulteriori elementi di giudizio. Le **entrate in ritardo e le uscite anticipate** devono essere **seriamente** motivate. La loro concessione sarà ricondotta a **casi eccezionali e documentabili**. Al riguardo valgono le regole previste dallo specifico regolamento. Anche quando il numero degli alunni presenti in classe è esiguo in rapporto al numero degli alunni che costituiscono la classe, lo svolgimento delle lezioni non subirà riduzioni o limitazioni che penalizzino i presenti a beneficio degli assenti (anche perché tale situazione non conferisce al docente la facoltà di esimersi dal prestare la propria opera). In occasione delle valutazioni del primo e secondo quadrimestre la scuola informa le famiglie delle assenze, e degli eventuali casi di ripetuti ritardi e uscite fuori orario dei figli, anche maggiorenni. In caso di studenti con elevato numero di assenze, il coordinatore di classe convoca i genitori a colloquio. Il mancato rispetto del dovere di frequentare regolarmente le lezioni può portare, secondo gravità, all'erogazione di sanzioni disciplinari da parte della Commissione di disciplina o del coordinatore di classe, su delega del Dirigente scolastico. La scuola promuove un dialogo più assiduo con le famiglie degli alunni del primo e secondo anno perché in obbligo d'istruzione.
- Dovere di rispettare le **norme sulla sicurezza e tutela della salute**. In tutte le aree interne ed esterne della scuola è vietato fumare. E' vietato sostare sulle **scale antincendio** e usare le **uscite di emergenza** se non in caso di pericolo. L'ingresso, la permanenza e l'uscita degli studenti sono vigilati dal personale docente con la collaborazione del personale non docente in servizio che assicurano il rispetto delle norme disciplinate dal presente Regolamento. **La ricreazione** si svolge come da specifico regolamento e secondo le istruzioni organizzative fissate con avviso dalla dirigenza. La vigilanza è svolta dai docenti secondo criteri di turnazione e gli allievi devono fornire ogni collaborazione ricordando che la pausa non li esime dal rispetto delle regole di buon comportamento. Il mancato rispetto di regole di comportamento può portare, secondo gravità, a provvedimenti disciplinari irrogati anche dai responsabili di plesso, su delega del Dirigente scolastico.

In ottemperanza al disposto normativo, si approva altresì il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Articolo 1 – Ambito

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.P.R. 24.06.1998 N. 249 Statuto degli studenti e delle studentesse, delle successive modifiche introdotte dal D.P.R. 21.11.2007 N. 235 e del DPR 134 del 8//2025

Articolo 2 - Comportamenti che determinano procedimenti disciplinari

Premesso che lo scopo della scuola è educativo e non punitivo e che i docenti esercitano la loro opera avvalendosi di tutti gli strumenti del dialogo educativo,

MANCANZE AI DOVERI SCOLASTICI

- 1 Mancato rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi e nei regolamenti della scuola;
- 2 Fumo all'interno degli edifici scolastici;
- 3 Fumo nelle aree pertinenziali od all'esterno anche dei cancelli durante l'intervallo;
- 4 Inosservanza delle misure di sicurezza;
- 5 Intrattenersi all'esterno dopo il suono della campana al termine degli intervalli;
- 6 Svolgimento dell'intervallo in zone interdette;
- 7 Parcheggio di veicoli comprese biciclette in zone interdette;
- 8 Accesso al bar od ai distributori fuori dagli intervalli;
- 9 Utilizzo pedonale degli accessi riservati ai veicoli;
- 10 Ripetuta dimenticanza di materiale scolastico;
- 11 Ripetuta dimenticanza anche parziale delle divise professionali;
- 12 Uso delle aule come spogliatoio, se non autorizzato dal docente dell'ora in cui si verifica;
- 13 Ripetuti ritardi;
- 14 Ripetute assenze in giorni di verifiche scritte od orali (per brevità più avanti: "assenze strategiche");
- 15 Frequenti entrate ed uscite fuori orario;
- 16 Assenze ingiustificate o giustificate con notevole ritardo;
- 17 Intrattenersi dentro l'edificio scolastico o le aree pertinenziali senza autorizzazione;
- 18 Disturbo durante le lezioni o le attività didattiche;
- 19 Svolgimento di attività non inerenti la lezione in atto;
- 20 Mancata consegna alle famiglie delle comunicazioni loro rivolte
- 21 Reiterata mancata esecuzione di lavori, compiti o consegne didattiche
- 22 Mancato risarcimento dei danni come richiesti dalla Giunta esecutiva
- 23 Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori e/o delle istruzioni ivi impartite dal docente o dagli assistenti

ALTRI COMPORTAMENTI SCORRETTI

- 24 Effettuazione, acquisizione, modifica, scambio, diffusione di video, immagini o registrazioni sonore non autorizzate attraverso dispositivi, con o senza condivisione o diffusione nei social networks o tramite posta e/o messaggistica;
- 25 Atti di bullismo o comportamenti di gruppo con effetti lesivi o intimidatori;
- 26 Turpiloquio;
- 27 Atteggiamento ostruzionistico nei confronti degli insegnanti o del personale scolastico;
- 28 Aggressioni verbali e/o fisiche nei confronti dei compagni, del personale, dei visitatori e di ogni componente la comunità scolastica. Soprusi. Altri comportamenti intimidatori;
- 29 Comportamenti scorretti durante visite guidate, i viaggi d'istruzione, gli spostamenti riguardanti le attività curricolari od extracurricolari anche sportive quali, a titolo puramente esemplificativo: allontanamento non autorizzato; disturbo verso i compagni e/o gli estranei; danni arrecati ad immobili e ai mezzi di trasporto usati; mancato rispetto delle istruzioni ricevute;
- 30 Manifestazioni intolleranti anche di tipo xenofobo o razzista;
- 31 Utilizzo di cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica;
- 32 Ripetute segnalazioni sul registro di classe di mancato rispetto delle regole;
- 33 False dichiarazioni nell'istruttoria dei procedimenti disciplinari;
- 34 Atteggiamenti non collaborativi o di utilizzo strumentale dei diritti garantiti;
- 35 Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;
- 36 Uscita dalla classe o dall'edificio scolastico senza autorizzazione;
- 37 Danneggiamento di cose altrui;
- 38 Inosservanza delle misure di sicurezza
- 39 Assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
- 40 Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)
- 41 Comportamenti che determinano in qualche modo altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline per le quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa e dolo che, per essersi verificati a scuola, determinano un turbamento della comunità scolastica.
- 42 Comportamenti che implicino una responsabilità civile, penale od amministrativa della scuola o del suo personale.
- 43 Imbrattare le superfici esterne o interne
- 44 Recare danni ai beni mobili o immobili che si trovano nel complesso scolastico o nelle aree prossime sia pertinenziali che esterne (mezzi di locomozione compresi)

- 45 Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito
- 46 Sottrazione, appropriazione, occultamento o danneggiamento di beni appartenenti a visitatori o a membri della comunità scolastica siti nell'istituto, od alla scuola nelle aree sia pertinenziali che esterne
- 47 Rientrano in ogni caso tra i comportamenti vietati quelli elencati al successivo articolo 6 anche se qui non riportati.

Articolo 3 - Sanzioni

Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione dei doveri di cui all'art. 2 e 5 o 6, nonché di quelli specifici eventualmente previsti dai singoli consigli di classe, sono in ordine di gravità le seguenti:

1. Rimprovero (nota sul registro):

Consiste nel richiamo comunque formulato e con libertà di forme annotato sul registro di classe.

2. Ammonizione:

Consiste nella seguente annotazione sul registro di classe: <<L'ALUNNO E' STATO AMMONITO CON VERBALE DEL>>. Può essere irrogata dal docente, dal coordinatore di classe, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

La contestazione del comportamento scorretto e le difese dell'alunno sono contenute in separato verbale che sarà conservato nel fascicolo personale.

3. Diffida:

Consiste nella seguente annotazione sul registro di classe: <<L'ALUNNO E' STATO DIFFIDATO CON VERBALE DEL>>. Può essere irrogata dal Dirigente Scolastico, dal coordinatore di classe, dai collaboratori del D.S., dal docente.

La contestazione del comportamento scorretto e le difese dell'alunno sono contenute in separato verbale che sarà conservato nel fascicolo personale.

4. Temporaneo allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a due giorni

Consiste nell'ingiunzione ad allontanarsi dalle lezioni. Viene deliberato dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, che ne motiva anche la durata, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse) con l'individuazione di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività quali la produzione di riflessioni, tema, studio aggiuntivo sono svolte presso l'istituzione scolastica che individua i docenti incaricati di realizzare le suddette, anche attraverso la partecipazione alle attività di inclusione (partecipazione al laboratorio degli apprendimenti). Il mancato esito positivo della attività inciderà sulla valutazione finale del comportamento. Il verbale di allontanamento viene sottoscritto dal Dirigente scolastico e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

5. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo compreso fra tre e quindici giorni

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale - anche attraverso la partecipazione presso la stessa istituzione scolastica alle attività di inclusione nelle more della definizione dell'elenco regionale degli enti individuati, nominando un docente referente - commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le suddette attività si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni per le quali si resta in attesa delle more di definizione, disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato esito positivo della attività inciderà sulla valutazione finale del comportamento.

Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore, al momento non ancora individuati, manifesteranno la propria disponibilità attraverso avviso pubblico e dovranno possedere requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito; l'Ufficio scolastico regionale competente dopo attenta verifica con successivo provvedimento, approverà gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.

In attesa della stipula delle convenzioni le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte presso l'istituto a favore della comunità scolastica. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

6. Allontanamento superiore ai quindici giorni (sospensione), esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

Il Consiglio d'Istituto può disporre l'allontanamento dello studente dalle lezioni superiore a quindi giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nei casi di recidiva, di atti di grave violenza, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio d'Istituto presieduto dal Presidente, ne motiva anche la durata o la motivazione dell'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse). Il verbale di allontanamento – esclusione viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico e conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

7. Risarcimento pecuniario per i danni arrecati

Consiste nella richiesta di risarcimento commisurata all'importo dei danni arrecati. Viene deliberata dalla Giunta esecutiva, che ne motiva anche l'entità, previa contestazione con separato verbale, sottoscritta dal Dirigente scolastico e conservata nel fascicolo personale dell'alunno.

Articolo 4 - Competenza

1. Per l'irrogazione del rimprovero è competente il docente in servizio in classe quando il fatto si verifica
2. Per l'irrogazione dell'ammonizione sono competenti il docente in servizio nel momento in cui il fatto si è verificato, o il coordinatore di classe, il Dirigente Scolastico, i Collaboratori D.S., i Responsabili sede, altri delegati dal D.S.
3. Per l'irrogazione della diffida è competente il Dirigente scolastico che con il presente regolamento delega a tal fine i collaboratori del Dirigente nonché i responsabili di plesso e i coordinatori di classe cui il fatto sia denunciato, oppure i docenti. Se il fatto è commesso durante viaggi d'istruzione o visite guidate, la diffida è irrogata dal docente accompagnatore.
4. Per l'irrogazione del temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica è competente il Consiglio di Classe se il provvedimento è inferiore ai 15 giorni, il Consiglio d'Istituto se il provvedimento è superiore ai 15 giorni.
5. Per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame è competente la Commissione d'esame e le relative sanzioni sono applicabili anche a candidati esterni.
6. Per la richiesta di risarcimento e la sua quantificazione è competente la Giunta esecutiva sulla base delle eventuali indicazioni sull'ammontare fornite dal Consiglio d'istituto o dal Direttore ai servizi generali ed amministrativi.

Articolo 5 - Quadro dei comportamenti e delle relative sanzioni

Richiamata ove necessario la migliore descrizione contenuta nell'art. 2, si elencano i comportamenti e le relative sanzioni.

VIOLAZIONI E SANZIONI			
Mancato rispetto delle indicazioni contenute negli avvisi e nei regolamenti della scuola	Ammonizione	Diffida	
Fumo all'interno degli edifici scolastici		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Fumo nelle aree pertinenziali od all'esterno anche dei cancelli durante l'intervallo		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Inosservanza delle misure di sicurezza	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni
Intrattenersi all'esterno dopo il suono della campana	Ammonizione	Diffida	
Svolgimento dell'intervallo in zone interdette	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Parcheggio di veicoli comprese biciclette in zone interdette		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Utilizzo pedonale degli accessi riservati ai veicoli	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Ripetuta dimenticanza di materiale scolastico	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Ripetuta dimenticanza anche parziale delle divise professionali	Ammonizione	Diffida	
Uso delle aule come spogliatoio se non autorizzato dal docente	Ammonizione	Diffida	
Ripetuti ritardi	Ammonizione	Diffida	
Ripetute assenze in giorni di verifiche scritte od orali ("assenze strategiche")	Ammonizione	Diffida	
Frequenti entrate ed uscite fuori orario	Ammonizione	Diffida	
Assenze ingiustificate o giustificate con notevole ritardo	Ammonizione	Diffida	
Intrattenersi dentro l'edificio scolastico o le aree pertinenziali senza autorizzazione	Ammonizione	Diffida	

Disturbo durante le lezioni o le attività didattiche	Ammonizione	Diffida	
Svolgimento di attività non inerenti la lezione in atto	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Mancata consegna alle famiglie delle comunicazioni loro rivolte	Ammonizione	Diffida	
Reiterata mancata esecuzione di lavori, compiti o consegne didattiche	Ammonizione	Diffida	
Mancato risarcimento dei danni come richiesti dalla Giunta esecutiva	Ammonizione	Diffida	
Mancato rispetto dei regolamenti dei laboratori e/o delle istruzioni ivi impartite	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Ripresa di video, immagini o registrazioni sonore			Allontanamento fino a 15 giorni
Condivisione di video, immagini o registrazioni sonore			Allontanamento fino a 15 giorni
Atti di bullismo o comportamenti di gruppo con effetti lesivi o intimidatori		Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni e oltre i 15 giorni
Turpiloquio	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Mancanza di rispetto, offese o ostruzionismo	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Aggressioni verbali e/o fisiche, soprusi, intimidazione		Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni e oltre i 15 giorni
Comportamenti scorretti durante visite, viaggi, spostamenti, attività sportive	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni e oltre 15 giorni
Manifestazioni intolleranti anche di tipo xenofobo o razzista;		Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni e oltre i 15 giorni
Utilizzo di cellulari e di altri dispositivi		Diffida	Allontanamento dopo terza fino a 15 giorni
Ripetute segnalazioni sul registro di classe di mancato rispetto delle regole;		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
False dichiarazioni nell'istruttoria dei procedimenti disciplinari;		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Atteggiamenti non collaborativi o di utilizzo strumentale dei diritti garantiti;		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Falsificazione della firma dei genitori su compiti e documenti scolastici;		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Uscita dalla classe o dall'edificio scolastico senza autorizzazione;		Diffida	Allontanamento fino a 2 giorni
Danneggiamento di cose altrui;		Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni
Manomissione o utilizzo di Pc o tablet d'istituto		Diffida	
Assunzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)			Allontanamento fino a 15 giorni
Distribuzione di sostanze che determinano dipendenza (alcol e droghe)			Allontanamento fra 3 e 15 giorni
Altre violazioni di leggi, regolamenti, ordini o discipline sanzionate dalla legge	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni
Comportamenti che implicano responsabilità civile, penale od amministrativa	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni e oltre i 15 giorni
Imbrattare le superfici esterne o interne oltre il risarcimento danni		Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni
Recare danni ai beni mobili o immobili	Ammonizione	Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni
Mancata restituzione di beni ricevuti in prestito		Diffida	Allontanamento fino a 15 giorni
Sottrazione, appropriazione, occultamento di beni			Allontanamento fino a 15 giorni

Articolo 6 - Altre violazioni

Ove non espressamente previste nella superiore elencazione costituiscono comunque illeciti disciplinari ulteriori comportamenti che costituiscano violazione dei doveri previsti dal D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/07. Gli stessi saranno sanzionati nel rispetto del criterio di proporzionalità col minimo dell'ammonizione ed il massimo dell'allontanamento.

Articolo 7 - Misure cautelari

Il Dirigente scolastico, in caso di reati o di comportamenti sanzionabili con l'allontanamento, qualora vi sia pericolo di ulteriore grave turbamento della comunità scolastica e della serena e pacifica convivenza dei suoi membri. Il Dirigente scolastico, in via cautelare ed anticipata, può disporre l'immediato allontanamento dell'alunno per non più di due giorni.

Articolo 8 - Gravità, reiterazione dei comportamenti, recidiva, attenuanti, aggravanti.

Precisazioni sulle competenze

La gravità, permanenza o reiterazione di comportamenti scorretti così come la sussistenza di precedenti sanzioni anche negli scorsi anni scolastici a carico dell'alunno, possono essere causa di irrogazione della sanzione di grado superiore rispetto a quello previsto dai precedenti articoli per il comportamento effettivamente ed attualmente contestato. L'esistenza di più di due ammonizioni o di una diffida può sempre dar luogo ad allontanamento per successive violazioni disciplinari di qualunque natura.

L'organo competente terrà conto nell'irrogazione della sanzione dell'inesistenza di precedenti, del contegno complessivo dello studente, del documentato impegno a non ripetere alcun successivo comportamento scorretto al fine di proporzionare la sanzione. In tale caso potrà aver motivatamente luogo l'irrogazione di sanzione di gravità inferiore a quella prevista dal regolamento. La prima ammonizione in classe dell'allievo potrà essere in tale caso, in non più di un'occasione, ridotta al rimprovero, di cui sarà presa nota nel registro di classe con libertà di forme (c.d. nota sul registro).

Ove l'alunno abbia commesso più violazioni, si applica la sanzione prevista per il comportamento più grave. L'eventuale durata dell'allontanamento è commisurata al numero ed alla gravità delle violazioni.

L'organo competente per l'irrogazione della sanzione più grave è sempre competente per la irrogazione della sanzione di grado inferiore. L'organo competente per le sanzioni inferiori non può mai irrogare la sanzione superiore, dovendosi limitare a segnalare l'infrazione all'organo competente per i provvedimenti del caso.

I giorni di eventuale allontanamento in via cautelare ex art. 7 sono in ogni caso detratti dalla sanzione definitiva se più lunga.

Articolo 9 - Iniziativa e denuncia

I Coordinatori di classe, i Consigli di classe, tutto il personale docente e non docente nonché gli allievi dell'istituto possono segnalare anche verbalmente al Dirigente o all'organo competente le mancanze che, in relazione al presente regolamento, siano suscettibili di irrogazione di sanzioni. Della segnalazione si darà atto nel procedimento di contestazione. La denuncia deve per quanto possibile essere immediata e comunque, salvo giustificato motivo, non può avvenire oltre 15 giorni dall'episodio.

Articolo 10

Contestazione del comportamento, difese dell'allievo, irrogazione della sanzione

Tutti i provvedimenti possono essere irrogati dall'organo competente solo previa contestazione del comportamento scorretto e audizione delle difese anche verbali dell'alunno e non possono diventare definitive se non decorso il termine per le difese e compiuta l'istruttoria.

La contestazione può essere effettuata dal docente che vi ha assistito o che era incaricato della vigilanza, oppure dal coordinatore di classe, dal Dirigente scolastico, da un suo collaboratore o da altro docente che il Dirigente abbia delegato.

La contestazione avviene tramite apposito verbale in cui viene data precisa descrizione del comportamento contestato, che viene fatto sottoscrivere all'alunno.

Qualora si prevede che la sanzione sia più grave dell'ammonizione, la scuola informerà la famiglia delle contestazioni senza formalità ed anche telefonicamente.

L'alunno può presentare le sue difese immediatamente e sullo stesso verbale, ed integrarle anche per iscritto nei cinque giorni successivi alla contestazione, anche avvalendosi dei propri genitori e di un eventuale difensore scelto tra i compagni o tra i docenti non coinvolti quali responsabili o testimoni nell'episodio contestato.

L'alunno può indicare testimoni a proprio favore.

L'organo competente può sentire chi abbia assistito all'episodio anche avvalendosi di relazione scritta.

La sanzione viene irrogata nel tempo necessario per ricostruire adeguatamente l'episodio e comunque non oltre 60 giorni dall'accaduto, prorogabili di 30 giorni per motivate ragioni.

Articolo 11 – Patto educativo e di corresponsabilità

Contestualmente all'iscrizione all'Istituto, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, che si identifica nel contratto di erogazione del servizio, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, durante le iniziative di accoglienza dei nuovi studenti, con la presentazione dello statuto, del P.T.O.F., del regolamento d'istituto si pone evidenza il patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 12 - Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia si riunisce secondo necessità per riesaminare i ricorsi contro i provvedimenti irrogati e pervenuti entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia interno alla scuola decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Ha durata biennale ed è così composto:

Dirigente scolastico con funzione di presidente

1 docente titolare e 1 docente supplente designati dal Consiglio d'Istituto

1 alunno titolare e 1 alunno supplente eletti dagli studenti del Consiglio d'Istituto

1 genitore titolare e 1 genitore supplente eletti dai genitori del Consiglio d'Istituto

L'Organo di Garanzia decide a maggioranza. In caso di parità prevale la proposta votata dal Presidente.

In sede di prima costituzione dell'Organo tutte le nomine saranno effettuate dal Dirigente scolastico fino alla successiva regolare elezione.

Entro quindici giorni dalla notifica della sanzione disciplinare, lo studente o di chiunque vi abbia interesse, può impugnare la medesima mediante ricorso all'Organo di garanzia, presentando adeguata documentazione finalizzata ad illustrare compiutamente le difese e gli eventuali testi a discolta. L'Organo di garanzia è competente anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

L'Organo deciderà l'impugnazione, previa valutazione della documentazione acquisita (verbale di contestazione, eventuali dichiarazioni scritte a difesa dello studente, relazione di chi ha avviato il procedimento disciplinare, eventuale memoria difensiva presentata dallo studente o da chi ne abbia interesse e verbale di allontanamento sottoscritto dal Dirigente scolastico) e comunicherà la decisione mediante verbale che verrà conservato nel fascicolo personale dell'alunno.

I membri dell'Organo di Garanzia che abbiano in qualche modo concorso all'emanazione del provvedimento disciplinare e che siano direttamente o indirettamente coinvolti nel caso oggetto di ricorso, sono sostituiti dai supplenti.

Articolo 13 - Reclami

Come previsto dall'art. 2 commi 3, 4, 5, 6, 7 del D.P.R. 21.11.2007 n. 235, gli studenti o chiunque vi abbia interesse possono promuovere reclamo contro le violazioni del D.P.R. n. 249/1998 e del D.P.R. 235/2007, contenute nel Regolamento approvato dall'Istituto. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti.

Articolo 14 - Rinvio

Si rinvia per quant'altro ai citati D.P.R. n. 249/1998 e n. 235/2007.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELL'11 FEBBRAIO 2003 E MODIFICATO NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2005

III REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29.03.2006

IV REVISIONE DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 17.01.2007

V REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 13.04.2007, CHE HA RECEPITO LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA NOTA DEL 15.03.2007 N. 30 DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

VI REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 18.01.2008, CHE HA RECEPITO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.P.R. 235/200

VII REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 30.9.2015

VIII REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 01/09/2025

IX REVISIONE: DELIBERATA DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 07/10/2025

NOTA: Il regolamento di disciplina, integrato dai regolamenti di divieto di fumo, entrata e uscita, uso parcheggi ed aree esterne, dei laboratori di informatica e professionali, utilizzo cellulari e viaggi, è approvato dal Consiglio d'Istituto in applicazione dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 24.6.1998 n. 249 e sostituisce per gli aspetti inerenti le sanzioni disciplinari e la loro impugnazione ogni precedente.

Lo stesso è stato redatto tenendo conto del parere degli studenti, rappresentati dagli eletti al Consiglio d'Istituto ed espressamente sentiti al riguardo.

Il regolamento di disciplina dell'I.I.S. Mantegna si è ispirato ai principi di pacifica convivenza e rispetto reciproco contenuti nello Statuto.